

# **REGOLAMENTO TECNICO**

## **Titolo I - Disposizioni Generali**

### **Art 1. - Emanazioni e Modifiche**

- 1) Il presente Regolamento Tecnico è stato approvato dal 55° Consiglio Federale nella riunione del .31/05/1997 in attuazione di quanto previsto dall' art. 29 dello Statuto Federale.
- 2) Esso può essere modificato con deliberazione del Consiglio Federale.

## **Titolo II -GLI ORGANI FEDERALI TECNICI**

### **Art. 2. - Norme Generali**

- 1) Per il raggiungimento dei fini della Federazione vengono istituiti i seguenti Organi Federali Tecnici:

#### **Centrali:**

- a) la Direzione Tecnica Nazionale;
- b) la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
- c) la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici;
- d) la Commissione Nazionale Medica.

#### **Periferici:**

- a) i Direttori Tecnici Regionali;
- b) i Commissari Regionali Ufficiali di Gara;
- c) i Commissari Regionali Insegnanti Tecnici.

- 2) Le cariche tecniche durano due anni, salvo i casi di dimissioni, di revoca da parte dell'Organo Federale che le ha conferite o di decadenza dello stesso.

### **Art. 3. - La Direzione Tecnica Nazionale**

1) La Direzione Tecnica Nazionale è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è costituita da tutti i Tecnici incaricati della preparazione e dell'assistenza delle Squadre Nazionali.

2) Essa è coordinata dal Direttore Tecnico Nazionale, al quale fanno capo anche i Centri di Preparazione Olimpica, i Centri di Alta Specializzazione ed i Centri di Avviamento Sport, ed ha i seguenti compiti:

A) proporre, entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale:

A1) il programma dell'attività agonistica internazionale dell'anno successivo, unitamente alla pianificazione della preparazione tecnica degli Atleti di interesse nazionale e ai relativi periodi dei raduni collegiali;

A2) il programma dell'attività agonistica federale nazionale dell'anno successivo;

A3) la relazione tecnica sul programma di preparazione olimpica dell'anno successivo, unitamente all'elenco degli Atleti <<Probabili Olimpici>>, da sottoporre al CONI, ed all'elenco degli Atleti <<Probabili Azzurri>>;

A4) i nominativi dei Direttori dei Centri Regionali di Alta Specializzazione;

A5) i nominativi dei Coordinatori Regionali dei Centri di Avviamento allo Sport.

B) convocare, per il tramite della Segreteria Federale, gli Atleti per i raduni collegiali;

C) proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;

D) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio Federale.

### **Art. 4. - La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara**

1) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione ed è composta di un Presidente e di due membri;

2) I compiti della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara sono:

A) proporre, entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale:

A1) I programmi dei Corsi Federali di aggiornamento degli Ufficiali di Gara da svolgersi nell'anno successivo;

A2) I programmi dei Corsi Federali per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di Gara;

A3) I nominativi degli Ufficiali di Gara per le Commissioni d'esame e per i Corsi di aggiornamento;

A4) I nominativi di dieci Ispettori che dovranno controllare e valutare l'operato degli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni nazionale ed interregionali;

A5) I nominativi degli Ufficiali di Gara idonei a sostenere degli esami per l'acquisizione della qualifica di Internazionale;

A6) I nominativi degli Ufficiali di Gara Internazionale da inviare ai Corsi di aggiornamento;

A7) I nominativi degli Ufficiali di Gara meritevoli di un riconoscimento da parte del Consiglio Federale;

A8) I nominativi degli Ufficiali di Gara da nominare <<Benemeriti>>;

B) proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Ufficiali di Gara da designare per le manifestazioni Internazionali;

C) designare entro quindici giorni dal termine del Corso Nazionale per Ufficiali di Gara di ogni anno, la lista degli U.d.G. convocabili per l'attività interregionale e nazionale, descrivendo altresì i criteri di selezione, convocazione e rotazione degli U.d.G.;

D) proporre al Consiglio Federale il passaggio alla classe inferiore degli Ufficiali di Gara che non abbiano prestato la loro opera con sufficiente perizia;

E) provvedere annualmente all'aggiornamento dell'Albo degli Ufficiali di Gara;

F) curare tempestivamente l'aggiornamento del Regolamento Tecnico Nazionale, in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale ed alle deroghe vigenti in campo nazionale;

G) vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara, provvedendo a segnalare al Procuratore Federale, per il tramite della Segreteria Federale, eventuali infrazioni disciplinari;

h) proporre al Consiglio Federale le eventuali modifiche da apportare ai regolamenti di propria competenza;

i) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

## **Art. 5 - La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici**

**1)** La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione ed è composta di un Presidente e di due membri.

**2)** I compiti della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici sono:

A) proporre, entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale:

A1) i programmi dei Corsi Federali di aggiornamento degli Insegnanti Tecnici da svolgersi nell'anno successivo;

A2) i programmi dei Corsi Federali per l'acquisizione della qualifica di Allenatore e quelli per la promozione alle categorie superiori da svolgersi nell'anno successivo;

A 3) i programmi per le graduazioni dei Kup, del Poom e dei Dan;

A 4) i nominativi dei Maestri da nominare <<Benemeriti>>;

A 5) i nominativi dei Coordinatori Didattici Regionali;

A6) i nominativi degli Insegnanti Tecnici per le Commissioni di Esame e per i Corsi di Aggiornamento;

B) provvedere annualmente all'aggiornamento dell'Albo degli Insegnanti Tecnici;

C) vigilare sulla condotta degli Insegnanti Tecnici, provvedendo a segnalare al Procuratore Federale, per il tramite della Segreteria Federale, eventuali infrazioni disciplinari;

D) proporre i nominativi degli Insegnanti Tecnici meritevoli di un riconoscimento da parte del Consiglio Federale;

E) proporre al Consiglio Federale le eventuali modifiche da apportare ai Regolamenti di propria competenza;

F) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

## **Art. 6 - La Commissione Nazionale Medica**

0) La Commissione Nazionale Medica è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione.

## **Art. 7- Il Direttore Tecnico Regionale**

0) Il Direttore Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente dello stesso e in accordo con il Direttore Tecnico Nazionale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

0) I compiti del Direttore Tecnico Regionale sono:

A) proporre, entro il 30 giugno di ogni anno, al Comitato Regionale e per conoscenza al Direttore Tecnico Nazionale:

A 1) il programma dell'attività agonistica regionale dell'anno successivo;

A 2) il programma dell'attività agonistica delle rappresentative regionali;

A 3) il programma degli eventuali raduni collegiali della Regione;

B) inviare al Direttore Tecnico Nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato della preparazione di alto livello nella Regione;

C) proporre i nominativi dei Tecnici meritevoli di un riconoscimento da parte del Consiglio Federale;

D) proporre alla Direzione Tecnica Nazionale i nominativi di eventuali Collaboratori Regionali;

E) coordinare l'attività dei Direttori dei Centri Regionali di Alta Specializzazione e dei Coordinatori Regionali dell'Attività Giovanile Preagonistica.

F) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Federale, dal Direttore Tecnico Nazionale.

### **Art. 8 - Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara**

1) Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente dello stesso e in accordo con la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

2) I Compiti del Commissario Regionale Ufficiali di Gara sono:

A) proporre, entro il 30 giugno di ogni anno, al Comitato Regionale e per conoscenza alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara:

A1) i programmi dei corsi regionali di aggiornamento e di perfezionamento per gli Ufficiali di Gara;

A2) i programmi dei corsi regionali per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di Gara di 3a Classe;

B) designare gli Ufficiali di Gara per le gare comunali, provinciali e regionali o per le manifestazioni nelle quali sia utile la loro collaborazione;

C) designare, almeno per le Fasi Regionali di qualificazione a Fasi Interregionali o Nazionali, un Ispettore che dovrà controllare e valutare l'operato degli Ufficiali di Gara;

D) inviare alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'operato e sul valore di ciascun Ufficiale di Gara della Regione;

E) proporre i nominativi degli Ufficiali di Gara meritevoli di un riconoscimento da parte del Consiglio Federale;

F) proporre alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara i nominativi dei docenti dei Corsi Regionali Ufficiali di Gara.

G) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Federale e dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;

### **Art. 9 - Il Commissario Regionale Insegnanti Tecnici**

1) Il Commissario Insegnanti Tecnici Regionale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente dello stesso e in accordo con la

Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

**2)** I compiti del Commissario Regionale Insegnanti Tecnici Regionale sono i seguenti:

A) proporre entro il 30 giugno di ogni anno al Comitato Regionale e per conoscenza alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici:

A1) proporre il calendario dell'attività per gli Insegnanti Tecnici da svolgersi nell'anno successivo;

A2) svolgere il programma dei Corsi per gli Insegnanti Tecnici secondo le direttive nazionali;

B) inviare al Presidente Federale ed alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici entro il 31 dicembre di ogni anno una dettagliata relazione sul livello degli Insegnanti Tecnici nella Regione;

C) proporre i nominativi degli Insegnanti Tecnici meritevoli di un riconoscimento da parte del Consiglio Federale;

D) proporre i nominativi dei docenti per i Corsi Tecnici Regionali alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici.

**3)** svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Federale e dalla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici.

### **Titolo III - GLI UFFICIALI DI GARA**

#### **Art. 10 - Norme generali**

**0)** La direzione delle gare di Taekwondo in Italia è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Ufficiale di Gara.

**0)** Gli Ufficiali di Gara svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Tecnico Internazionale, con le deroghe previste dai Regolamenti Federali.

**0)** Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e con scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dall'entrare in polemica con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.

**0)** La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando corsi, indetti dalla Federazione, e superando gli esami.

**0)** Gli Ufficiali di Gara si dividono in:

- a) Ufficiali di Gara Nazionali di terza classe;
- b) Ufficiali di Gara Nazionali di seconda classe;
- a) Ufficiali di Gara Nazionali di prima classe;
- b) Ufficiali di Gara Internazionali;
- c) Ufficiali di Gara Benemeriti.

Gli Ufficiali di Gara, a seconda della funzione, si distinguono in Arbitri e Segretari.

- 6)** Per essere ammessi ai Corsi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a)** cittadinanza italiana;
  - b)** età compresa tra 18 ed i 50 anni;
  - c)** cintura rossa per Ufficiali di Gara Nazionali di 3' classe.

La qualifica di Ufficiale di Gara di 3' classe verrà riconosciuta al momento dell'acquisizione del 1° Dan;

- d)** cintura nera 2° dan per Ufficiali di Gara Nazionali di 2' classe;
  - e)** cintura nera 3° dan per Ufficiali di Gara Nazionali di 1' classe;
  - f)** almeno diploma di scuola media inferiore;
  - g)** non aver riportato condanne per delitto doloso né squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno;
  - h)** idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
- 7)** I cittadini stranieri possono accedere ai corsi per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di Gara purché risultino in possesso di residenza fissa in Italia. Costoro dovranno inviare alla Segreteria Federale domanda di ammissione ai corsi allegando il certificato di residenza.
- 8)** Coloro i quali hanno ottenuto la qualifica di Ufficiale di Gara presso Federazioni straniere riconosciute dalla FITA, possono chiedere di essere inquadrati come U.d.G. presso la FITA, previa presentazione della documentazione atta al riconoscimento della qualifica e partecipazione al corso di aggiornamento per l'adeguamento alla normativa ed alla consuetudine sportiva italiana in genere e della FITA in particolare.
- 9)** Gli iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara cessano di farne parte per i seguenti motivi:
- a)** dimissioni volontarie;
  - b)** mancato rinnovo della tessera federale;
  - c)** sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di iscrizione previsti dal comma 6 del presente articolo;
  - d)** sopravvenuta condanna penale per delitto doloso passata in giudicato;
  - e)** assenze ingiustificate nelle designazioni;

- f) se nell'arco del quadriennio olimpico non partecipa ai Corsi Nazionali di Aggiornamento; è facoltà del Consiglio Federale, previa visione delle motivazioni scritte presentate, giustificare l'eventuale assenza evitando così la cancellazione. Non possono, comunque, essere prese in considerazione giustificazioni a due assenze consecutive nell'arco del quadriennio;
- ) raggiungimento del 60° anno di età.

Per essere riammessi nei Ruoli Federali gli interessati devono presentare domanda al Consiglio Federale che sentito il parere della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara deciderà in merito.

- 0) Gli Ufficiali di Gara che nel corso dell'anno non abbiano prestato la loro opera con sufficiente perizia possono essere retrocessi alla categoria inferiore con provvedimento del Consiglio Federale, su proposta della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.
- 0) Gli Ufficiali di gara sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
  - ) elezione o nomina ad una carica federale statutaria centrale;
  - ) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
  - ) specifica motivata richiesta;

#### **Art. 11 - Gli Ufficiali di Gara Nazionali di terza classe**

- 0) Per essere ammessi ai Corsi per Ufficiali di Gara, indetti dalla Federazione, gli aspiranti devono inoltrare alla Federazione stessa la domanda di partecipazione corredata dalla documentazione prevista dal precedente Articolo 8.
- 0) I candidati promossi sono inquadrati come Ufficiali di Gara Nazionali di terza classe, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 12 - Gli Ufficiali di Gara Nazionali di seconda classe**

- 0) Gli Ufficiali di Gara Nazionali di terza classe, in possesso dei requisiti previsti dalle norme generali, e che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni effettivi, possono chiedere di essere ammessi ai Corsi Nazionali indetti dalla Federazione, per la promozione alla seconda classe.
- 0) I candidati promossi sono inquadrati come Ufficiali di Gara di seconda classe, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 13 - Gli Ufficiali di Gara Nazionali di prima classe**

- 1) Gli Ufficiali di Gara Nazionali di seconda classe, in possesso dei requisiti previsti dalle norme generali, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi ai Corsi Nazionali indetti dalla Federazione, per la promozione alla prima classe.
- 2) I candidati promossi sono inquadrati come Ufficiali di Gara di prima classe, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 14 - Gli Ufficiali di Gara Internazionali**

- 1) Gli Ufficiali di Gara di prima classe in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e con buona conoscenza di almeno una delle lingue ufficiali delle Federazioni Internazionali, possono essere candidati agli esami per l'acquisizione della qualifica di Internazionale.
- 2) Ai Giochi Olimpici, ai Campionati Europei e Mondiali possono operare soltanto gli Ufficiali di Gara in possesso della qualifica di Internazionale.

#### **Art. 15 - Gli Ufficiali di Gara Benemeriti**

- 1) Gli Ufficiali di Gara di prima classe, in possesso dei requisiti previsti dalle norme generali che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemeritenze, possono essere nominati Ufficiali di Gara Benemeriti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
- 2) Gli Ufficiali di Gara Benemeriti conservano tutti i diritti di quelli in servizio attivo e ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemeritenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

#### **Art. 16 - Compiti**

- 1) I compiti degli Ufficiali di Gara nell'esercizio delle funzioni di Arbitro e Giudice sono definiti dal Regolamento Tecnico Internazionale e dalle deroghe previste dai Regolamenti Federali.

- 2)** I compiti degli Ufficiali di Gara nell'esercizio delle funzioni di Segretario sono i seguenti:
- a)** redigere i verbali e tutti gli altri atti ufficiali della gara ed inviarli al competente Organo Federale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse ed alle notificazioni e motivazioni delle decisioni prese;
  - b)** decidere sui reclami previsti dall'articolo 24 del presente regolamento;
  - c)** assicurarsi della presenza del medico e del servizio di ordine pubblico;
  - d)** partecipare alle operazioni di peso degli Atleti, compilando i relativi verbali;
  - e)** prendere i seguenti provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici ed Atleti:
    - e.1)** allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale;
    - e.2)** ritirare la tessera dell'Insegnante Tecnico ed allontanarlo dal campo di gara;
    - e.3)** squalificare l'Atleta dalla manifestazione ed allontanarlo dal campo di gara.
    - e.4)** sospendere la Società dalla manifestazione ed allontanarla dal campo di gara.

Successivamente, insieme con gli atti ufficiali della gara, il Segretario deve inviare, per il tramite della Segreteria Federale, un dettagliato rapporto al Giudice Unico.

## **Titolo IV - Gli Insegnanti Tecnici**

### **Art. 17 - Norme generali**

- 14)** L'insegnamento del Taekwondo in Italia è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico.
- 15)** La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi, indetti dalla Federazione, e superando gli esami.
- 16)** Gli Insegnanti Tecnici si dividono nelle seguenti categorie:
- a) Allenatori;
  - b) Istruttori;
  - c) Maestri;
  - d) Maestri Benemeriti

- 1)** Per essere ammessi ai Corsi è necessario possedere i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) età compresa tra i 18 ed i 50 anni;
  - c) almeno diploma di scuola media inferiore;
  - d) non aver riportato condanne per delitto doloso né squalifiche o inibizione sportive complessivamente superiori ad un anno;
  - e) cintura nera 1° dan per la categoria Allenatori;
  - f) cintura nera 2° dan per la categoria Istruttori;
  - g) cintura nera 3° dan per la categoria Maestri;
  - h) idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
  
- 1)** Gli Insegnanti Tecnici, per la loro permanenza nei Ruoli Federali, hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Aggiornamento indetti dalla Federazione.
  
- 2)** Gli Insegnanti Tecnici che nell'arco del quadriennio olimpico non abbiano frequentato i Corsi Nazionali di Aggiornamento devono superare gli esami indetti dalla Federazione per il mantenimento della categoria, altrimenti saranno retrocessi alla categoria inferiore e, se Allenatori, perderanno la qualifica.
  
- 3)** È facoltà del Consiglio Federale, previa visione delle motivazioni scritte presentate, giustificare l'eventuale assenza evitando così la cancellazione. Non possono, comunque, essere prese in considerazione giustificazioni a due assenze consecutive nell'arco del quadriennio;
  
- 4)** I cittadini stranieri possono accedere ai corsi per l'acquisizione della qualifica di Insegnante Tecnico purché risultino in possesso di residenza fissa in Italia. Costoro dovranno inviare alla Segreteria Federale domanda di ammissione ai Corsi Nazionali, allegando il certificato di residenza.
  
- 5)** Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Gli interessati devono presentare alla Federazione domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente. Essi, inoltre, devono partecipare al Corso di aggiornamento fissato dalla Federazione.
  
- 6)** I diplomati presso gli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF) che hanno firmato il protocollo di intesa con la FITA, che abbiano i requisiti di cui al comma 4, possono essere iscritti direttamente all'Albo Federale nella categoria Allenatori dal Consiglio Federale.
  
- 7)** Gli Insegnanti Tecnici, con la richiesta del tesseramento a favore di una Società Sportiva affiliata, si vincolano con la stessa per tutto l'anno. Per

trasferirsi ad altra Società Sportiva devono, entro il 31 agosto, comunicare le loro intenzioni al Consiglio Federale ed alla Società Sportiva con la quale sono vincolati.

- 8)** La Federazione è estranea ai rapporti economici eventualmente intercorsi tra le Società Sportive e gli Insegnanti Tecnici.
- 9)** Gli iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici cessano di farne parte per i seguenti motivi:
  - a) dimissioni volontarie;
  - b) mancato rinnovo della tessera federale;
  - c) sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di iscrizione previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo.

Per essere riammessi nei Ruoli Federali, gli interessati devono presentare domanda al Consiglio Federale, il quale, sentito il parere della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, deciderà in merito.

- 1)** Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
  - d) elezione o nomina ad una carica federale statutaria centrale;
  - e) provvedimento disciplinare adottato dai competenti organi federali;
  - f) specifica motivata richiesta.

### **Art. 18 - Gli Allenatori**

- 1)** Per essere ammessi al Corso per Allenatori indetto dalla Federazione gli aspiranti devono inoltrare alla Federazione la domanda corredata della documentazione prevista dal precedente art.15, comma 4.
- 2)** Al termine del Corso e del conseguente esame teorico (iscritto e orale) e pratico, i candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 3)** ALLENATORI CHE HANNO COMPIUTO 21 ANNI: possono affiliare in qualità di "Direttore Tecnico" una Società Sportiva.
- 4)** ALLENATORI CHE NON HANNO COMPIUTO I 21 ANNI: possono svolgere la loro opera in qualità di "Assistenti" presso una Società Sportiva affiliata.

### **Art. 19 - Gli Istruttori**

- 5)** Gli Allenatori in possesso dei requisiti previsti dalle norme generali, e che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni effettivi come

Direttore Tecnico presso una Società Sportiva affiliata, possono chiedere di essere ammessi al Corso, indetto dalla Federazione, per la promozione alla categoria Istruttori.

- 6) Le domande devono essere inoltrate alla Federazione.
- 7) Al termine del Corso e del conseguente esame teorico (scritto e orale) e pratico, i candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 8) Gli Istruttori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso due Società Sportive affiliate.

## **Art. 20 - I Maestri**

- 1) Gli Istruttori in possesso dei requisiti previsti dalle norme generali, e che abbiano prestato la loro opera per almeno tre anni effettivi presso una Società Sportiva affiliata, possono chiedere di essere ammessi al Corso, indetto dalla Federazione, per la promozione alla categoria Maestri.
- 2) Le domande devono essere inoltrate alla Federazione.
- 3) Al termine del Corso e del conseguente esame teorico (scritto e orale) e pratico, i candidati promossi sono inquadrati nella categoria Maestri, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) I Maestri possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso tre Società Sportive affiliate.

## **Art. 21 - I Maestri Benemeriti**

- 1) I Maestri in possesso dei requisiti previsti dalle norme generali, e che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni effettivi presso una Società Sportiva affiliata, acquisendo particolari benemerienze, possono essere nominati Maestri Benemeriti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
- 2) L'inquadramento nella categoria Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento e libera dall'obbligo della frequenza dei Corsi di aggiornamento.
- 3) I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemerienza con relativo diploma ed una tessera permanente.

## **Titolo V - COMMISSIONE ESAMI**

### **Art. 22 - Norme Generali**

- 1) Per gli Esami di Graduazione e di Qualifica la Federazione si avvale delle Commissioni di Esame:
  - f) Commissione Nazionale Esame per Dan;
  - f) Commissione Nazionale Esame per Tecnici;
  - f) Commissione Nazionale Esame per Ufficiali di Gara;
  - f) Commissione Regionale Esame per Dan;
  - f) Commissione Regionale Esame per Ufficiali di Gara;
  
- 2) La Commissione Nazionale Esame per Dan ha il compito di esaminare i candidati per l'acquisizione delle Cinture Nere dal 3° dan in poi.  
La Commissione sarà nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
  
- 2) La Commissione Nazionale Esame per Tecnici ha il compito di esaminare i candidati per l'acquisizione delle qualifiche di Allenatore, Istruttore, Maestro.  
La Commissione sarà nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
  
- 2) La Commissione Nazionale Esame per Ufficiali di Gara ha il compito di esaminare i candidati per l'acquisizione delle qualifiche di Ufficiali di Gara di seconda e di prima classe.  
La Commissione sarà nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
  
- 2) La Commissione Regionale Esame per Dan ha il compito di esaminare i candidati per l'acquisizione delle Cinture Nere 1° e 2° dan.  
La Commissione sarà nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
  
- 2) La Commissione Regionale Esame per Ufficiali di Gara ha il compito di esaminare i candidati per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di gara di terza classe.  
La Commissione sarà nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

## **Titolo VI - LE GARE**

### **Art. 23 - Organizzazione delle Gare**

1) Tutte le gare che si svolgono in Italia debbono essere preventivamente approvate dai Competenti Organi Federali. Ed è obbligatoria la presenza di un Delegato tecnico nominato dal Consiglio Federale su proposta del presidente Federale.

2) I Comitati Regionali devono controllare l'organizzazione e lo svolgimento delle gare e sono, comunque, responsabili del regolare svolgimento delle manifestazioni che si svolgono nella loro giurisdizione.

2) A tutti coloro che fanno parte della Federazione non è consentito di partecipare a manifestazioni non approvate.

2) Per ottenere l'approvazione di una gara le Società Sportive devono fare domanda al Consiglio Federale per le gare a carattere internazionale, nazionale e interregionale ed al Comitato Regionale per quelle a carattere regionale, provinciale e comunale.

2) Le domande devono essere inoltrate entro il 30 settembre dell'anno precedente, allegando il relativo programma.

6) Le domande di competenza del consiglio federale devono essere inoltrate con il parere del Comitato Regionale.

7) Il regolamento della gara deve contenere:

- a. data, luogo ed orari dello svolgimento della manifestazione;
- a. classi e gradi degli atleti a cui è aperta;
- a. formula di svolgimento (individuale, a squadre, eliminazione diretta con o senza ricupero, girone all'italiana ecc.)
- a. sistema di punteggio per la classifica delle Società sportive;
- a. data della chiusura delle iscrizioni e relativa tassa;
- a. elenco dei premi in palio;
- a. notizie logistiche;
- a. ogni altra informazione utile.

### **Art. 24 - Reclami**

8) Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono presentare all'Ufficiale di Gara con funzioni di segretario reclamo firmato dal Dirigente Sociale, munito di delega del

Presidente Sociale, accompagnato dalla prescritta tassa che sarà restituita in caso di accoglimento. I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti o posizioni irregolari di società sportive o atleti.

3) Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.

4) Tutti i reclami devono essere enunciati immediatamente all'Ufficiale di Gara con funzioni di Segretario e presentati entro 15 minuti. Il reclamo annunciato sospende la gara relativamente alla categoria di peso (Combattimento) o alla poule (Forme) interessata.

5) L'Ufficiale di Gara con funzioni di Segretario, sentite le parti interessate, decide in merito con provvedimento scritto da allegare agli atti ufficiali della gara.

## **Art. 25 - I Ricorsi**

0) Avverso alle decisioni dell'Ufficiale di Gara con funzione di Segretario è ammesso ricorso al Giudice Unico entro cinque giorni dallo svolgimento della Manifestazione, firmato dal Presidente Sociale ed accompagnato dalla prescritta tassa che sarà restituita in caso di accoglimento.

0) Le Società Sportive che si ritengono danneggiate nella compilazione della classifica di una gara possono fare ricorso al giudice Unico entro 30 giorni dallo svolgimento della Manifestazione. Il ricorso deve essere firmato dal

Presidente Sociale ed accompagnato dalla prescritta tassa che sarà restituita in caso di accoglimento.

0) Il Giudice Unico decide in via definitiva.

## **Art. 26 - Omologazione delle Gare**

6) Al termine della gara l'Ufficiale di Gara con funzioni di Segretario trasmette, con plico raccomandato espresso, all'Organo Federale (Segreteria Federale per le gare nazionali e interregionali, Comitato Regionale per le gare regionali, provinciali e comunali) il verbale e tutti gli altri atti ufficiali della gara assieme agli eventuali reclami, alle decisioni prese e relative tasse.

6) In base agli atti ufficiali l'Organo Federale competente provvederà ad omologare la gara.

6) Per l'omologazione delle gare nazionali e interregionali la competenza spetta alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara; per l'omologazione delle gare regionali, provinciali e comunali la competenza spetta al Commissario Regionale Ufficiali di Gara.

**N.B.**

**Il 61° Consiglio Federale nella seduta del 19/12/1998 ha deliberato di istituire le Commissioni Tecniche Regionali invece dei Commissari Tecnici Regionali**

**I compiti delle Commissioni Tecniche Regionali sono previsti negli art. 7 - 8 - 9 del presente regolamento.**